

Appunto 16/2017

9 maggio 2017

Il regime delle concessioni demaniali marittime in Portogallo

In **Portogallo**, il regime delle concessioni demaniali marittime è disciplinato dal [Decreto legge 226-A/2007](#) del 31 maggio 2007, attuativo della [Legge n. 58/2005](#) (*Lei da Água*) che a sua volta ha recepito la direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque).

Tale decreto stabilisce, in linea generale, che lo sfruttamento a fini turistici delle spiagge demaniali possa avvenire solo a seguito di un **procedimento concorsuale** che attribuisca il relativo titolo. Permangono ancora, tuttavia, a fronte di tale sistema concorrenziale, delle prerogative riconosciute ai titolari delle concessioni originarie.

Il decreto prevede, infatti, due distinti titoli che legittimano l'attività dei privati sulle spiagge demaniali a fini turistici.

L'articolo 21, comma 1, lettera c) dispone in particolare che la licenza riguardante l'installazione delle attrezzature da spiaggia sia attribuita attraverso una procedura concorsuale.

Tale principio incontra però una deroga nel comma 7 dell'articolo 21, il quale prevede che il concessionario uscente possa esercitare un **diritto di prelazione** ed essere quindi preferito agli altri concorrenti per quel che riguarda l'assegnazione della suddetta licenza (si tratta della medesima norma che la Commissione europea ha fatto abrogare all'Italia con la procedura di infrazione del 2009).

Si stabilisce, in altri termini, che il titolare del diritto di concessione possa manifestare all'autorità competente l'interesse a continuare a utilizzare il titolo almeno **1 anno prima** della cessazione dello stesso, godendo quindi del diritto di preferenza, qualora, entro 10 giorni dall'aggiudicazione concorsuale della concessione, manifesti l'intenzione di adempiere alle condizioni alle quali è stata aggiudicata la licenza.

Gli articoli 23 e 24 prevedono, a loro volta, che il titolo abilitante l'installazione e il contemporaneo utilizzo delle attrezzature da spiaggia sia la

concessione, anche essa da attribuire in linea di principio attraverso procedimento concorsuale. In particolare, l'articolo 23 opera un rinvio all'articolo 63 dello stesso decreto, il quale specifica (commi da 1 a 3) cosa si debba intendere per "attrezzature ed equipaggiamenti per lo svolgimento dell'attività di sfruttamento della spiaggia a fini turistici".

Il comma 2 dell'articolo 35 dispone, peraltro, che, qualora il titolare della concessione originaria abbia realizzato investimenti aggiuntivi rispetto a quelli in origine previsti e venga dimostrato che non è stato possibile recuperare il valore di tali investimenti, possa richiedere all'autorità competente o il rimborso degli investimenti non recuperati o la proroga della concessione per un **periodo massimo di 75 anni**.

In Portogallo, dunque, permane un regime transitorio nel lungo periodo che non attua totalmente la "Direttiva Bolkestein", dato che lo stesso, seppur incentrato sulle procedure concorsuali, tende ancora ad attribuire particolari prerogative ai titolari originari delle concessioni.

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera
tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail: LS_segreteria@camera.it